



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta da:

Francesco Federici - Presidente -

Roberto Succio - Consigliere -

Maria Giulia Putaturo - Consigliere relatore -

Donati Viscido di Nocera

Gianluca Grasso - Consigliere -

Salvatore Leuzzi - Consigliere

Oggetto: Tributi

2015

decreto di omologa  
dell'accordo di composizione  
delle crisi da sovraindebitamento  
ex lege n. 3/2012 - cartella di  
pagamento emessa per decadenza  
rateizzazione di cui all'art. 3-bis  
del d.lgs. n. 462/97 -  
principio di diritto

R.G.N. 26796/2020

Cron.

cc 10/02/2026

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul ricorso n. 26796 del ruolo generale dell'anno 2020 proposto

Da

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████ ██████████  
██████████ (indirizzo PEC: ██████████ ██████████, giusta procura  
speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to  
██████████ in Roma, ██████████ ██████████

-ricorrente -

contro



**Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*** domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- controricorrente-

Nonché

**Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore *pro tempore*;**

-intimata-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 619/23/2020, depositata in data 20 gennaio 2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

### **FATTI DI CAUSA**

1. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:  
1) in data 9.5.2018, l'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva notificato a [REDACTED] [REDACTED] cartella di pagamento emessa per decadenza dalla rateizzazione di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97 (non avendo provveduto al versamento delle rate successiva alla prima) cui aveva acceduto a seguito di comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR n. 600/73 e 54bis del DPR n. 633/72 operato dall'Amministrazione sulla dichiarazione MU 2016, per l'anno di imposta 2015; 2) avverso la suddetta cartella, la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, deducendone l'illegittimità sia per mancanza della firma digitale che in quanto fondata su pretesa tributaria transatta in forza del decreto del Tribunale di Napoli del 30.3.2017 di omologa dell'accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012; 3) con sentenza n. 17113/17/2018, la CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso; 4) avverso la sentenza di primo grado la contribuente aveva proposto appello



dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania ribadendo l'eccezione di illegittimità della cartella per difetto della firma digitale dell'atto notificato, essendo stato il documento inviato, via pec, con file sprovvisto dell'estensione p7m, nonché per essere stata la pretesa tributaria transatta, essendo l'omissione del pagamento della seconda rata dovuta all'emissione del successivo decreto di omologa dell'accordo di composizione delle crisi ex l. 2012 n. 3, accordo nel quale rientrava anche il debito di cui alla cartella in questione, trattandosi di atto transattivo avente ad oggetto tutti i debiti sorti anteriormente all'omologa; 5) aveva controdedotto l'Agenzia delle entrate chiedendo la conferma della legittimità della impugnata cartella e l'Agenzia delle entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; 6) con sentenza n. 619/23/2020, depositata in data 20 gennaio 2020, la CTR della Campania, aveva rigettato l'appello del contribuente.

2. Avverso la suddetta sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a te motivi.

3. Resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate.

4. E' rimasta intimata l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER).

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente va rilevata la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione.

1.2. A fronte dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione pandemica del Covid, il Legislatore è intervenuto con l'articolo 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, disponendo una sospensione dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020; tale termine è stato poi prorogato sino all'11 maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Cura Italia), anch'esso convertito in legge, portando la sospensione ad una durata complessiva di 64 giorni.

1.3. Peraltro, questa Corte ha chiarito che ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., al periodo semestrale ivi previsto (nel testo



ratione temporis applicabile) devono aggiungersi i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini collegata all'emergenza Covid, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché – ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale – l'ulteriore termine di 31 giorni, in quanto sospensione che né funzionalmente né cronologicamente risulta sovrapponibile alla prima ( v. Cass. n. 6541/2025).

1.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata dalla CTR della Campania in data 20/01/2020 ed è pacifico che non sia stata notificata. Conseguentemente alla sua impugnazione si applica il termine "lungo" semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. (nel testo mod. dalla riforma di cui alla l. n. 69/2009) decorrente dalla data di deposito della stessa, rimanendo poi sospeso dal 9 marzo 2020 per 64 gg., così da ricominciare a decorrere dal 12 maggio 2020 e, quindi, intercettando il periodo feriale, computandosi in aggiunta anche detto periodo di ulteriori 31 giorni. Da qui la tempestività del ricorso per cassazione notificato via pec, in data 19 ottobre 2020 all'Agenzia delle entrate (presso l'indirizzo PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) e all'Agenzia delle entrate – riscossione (presso l'indirizzo PEC

2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 della legge n. 3 del 2012, 25, comma 1-bis, lett. c) del DPR n. 602 del 1973 per avere la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamento in quanto non era stata fornita la prova dell'integrale pagamento del debito secondo quanto stabilito nell'accordo transattivo omologato con decreto del giudice delegato. Diversamente, ad avviso della ricorrente, tale statuizione sarebbe contraria agli artt. 12 e 14 della legge n. 3 del 2012, risultando l'accordo omologato "*obbligatorio per i creditori anteriori*" dal momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2 (art. 12, comma 3, cit.) fino ad eventuale risoluzione giudiziale dello stesso da parte di ciascun creditore, con recupero di quanto dovuto (art. 14, comma 2). Pertanto, qualora la contribuente non avesse provveduto al pagamento delle rate previste dall'accordo omologato, l'Agenzia delle entrate



avrebbe dovuto chiedere al Tribunale la risoluzione o annullamento dell'accordo e, solo successivamente, procedere al recupero del credito. Tale ricostruzione sarebbe supportata, secondo la ricorrente, anche dall'art. 25, comma 1-bis lett. c) del DPR n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2015, in vigore dalla data del 22.10.2015) secondo cui l'Agente della riscossione poteva procedere, per i crediti ancora non iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, alla notifica della cartella di pagamento «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012». Pertanto, ad avviso della ricorrente, la CTR aveva erroneamente rigettato l'appello della contribuente nonostante l'Agenzia delle entrate- Riscossione, nel rendere esecutivo il ruolo procedendo alla notifica della cartella di pagamento – che traeva origine dalla comunicazione di irregolarità inserita nell'accordo transattivo e richiamata nel provvedimento di omologa (depositato il 5.4.2017)- in mancanza della risoluzione giudiziale dell'accordo di composizione, avesse violato l'art. 12 cit. non rispettando l'accordo medesimo; invero, in caso di mancato rispetto dell'accordo, l'Agenzia delle entrate- Riscossione avrebbe potuto notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che aveva annullato l'accordo medesimo.

3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere la CTR, con una motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ritenuto legittima la cartella in questione in quanto la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento non incideva sulla debenza della pretesa tributaria "nel senso di procurarne l'estinzione" atteso che solo la prova dell'integrale pagamento del debito riconosciuto in sede



di accordo avrebbe potuto comportare l'estinzione della pretesa tributaria; ciò senza spiegare la ragione per cui, nonostante un "accordo omologato" dal Tribunale (valido ed efficace), il creditore potesse autonomamente procedere al recupero dei crediti, assumendo senza alcun contraddittorio, un presunto inadempimento ed equiparando l'accordo omologato di cui alla procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ad un semplice accordo bonario il cui mero inadempimento legittimava lo stesso ad agire.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, qual era la validità ed efficacia "paralizzante" dell'accordo omologato. In particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR, nel confermare la legittimità della cartella in questione, avrebbe omesso di valutare che, in mancanza di un annullamento o di un decreto di risoluzione ex art. 14 della legge n. 3 del 2012 l'accordo omologato- depositato in giudizio sin dal primo grado- continuava ad avere efficacia paralizzante nei confronti del creditore.

5. Il secondo motivo- da trattare in via pregiudiziale in quanto avente, in ipotesi, valenza assorbente - è infondato.

5.1. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un *error in procedendo* che comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" può parlarsi laddove essa non renda *"percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice"* (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599). E' stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza



allorquando il giudice di merito *ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva* (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 2023).

5.2. Nella sentenza impugnata, le considerazioni svolte dalla CTR sono tali da disvelare chiaramente- in relazione ai motivi di impugnazione- l'iter logico-giuridico seguito per pervenire al risultato enunciato. In particolare, per quanto di interesse, il giudice di appello, ha osservato che era infondata la eccezione di illegittimità della cartella impugnata - notificata il 9 maggio 2018, a seguito di decadenza dalla rateizzazione di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97 cui la contribuente aveva acceduto dopo avere ricevuto comunicazione di irregolarità relativamente a controllo automatizzato eseguito dall'Ufficio, ex artt. 36-bis e 54-bis cit., sulla dichiarazione dei redditi per il 2015 - per riguardare, ad avviso della contribuente, il ruolo in essa contenuto una pretesa tributaria già transatta in forza del decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi ex lege n. 3/2012 emesso dal giudice delegato in data 30 marzo 2017 atteso che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento non incideva sulla debenza della pretesa tributaria nel senso di provocarne l'estinzione, tanto era vero che l'accordo omologato aveva previsto il versamento della somma di euro 8.000,00 mediante rate mensili di euro 500,00 (nelle mani dell'organo di composizione della crisi che poi avrebbe provveduto a versarle presso lo sportello dell'Equitalia di Napoli), all'esito del cui integrale pagamento si sarebbe estinto il debito tributario nei confronti dell'Agenzia delle entrate; nella specie, non avendo la contribuente fornito la prova circa l'integrale pagamento del debito secondo quanto stabilito dall'accordo transattivo, la relativa procedura di composizione della crisi non poteva considerarsi estinta né tantomeno poteva procedersi all'annullamento del ruolo; infatti, *"soltanto l'integrale pagamento di*



*quanto riconosciuto in sede di accordo avrebbe potuto comportare l'estinzione della pretesa tributaria".* Trattasi dunque di un apparato argomentativo (al di là della sua fondatezza) al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, *Sentenza n. 11106 del 06/04/2022*).

6. Il primo motivo è fondato nei termini di cui in motivazione, con assorbimento del terzo.

6.1. Le procedure volte al superamento di una situazione di sovraindebitamento sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla l. 3/2012 e ss. modd., riguardando fundamentalmente i soggetti "non fallibili" per dimensione o natura (c.d. imprese "sotto soglia" e debitori non imprenditore commerciali, quali ad es., ma non solo, imprese agricole e consumatori). Come osservato, in dottrina, la Legge n. 3/2012 ha colmato il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali del 2006, la quale aveva aggiunto, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (artt. 142 e seguenti del r.d. n. 267 del 1942 -Legge Fallimentare), lasciando, di fatto, esclusa la possibilità, per coloro che non sono assoggettabili alla Legge Fallimentare, di accedere all'esdebitazione. E, pertanto, al fine di sanare questa disparità di trattamento tra i soggetti rientranti nell'ambito applicativo della Legge Fallimentare (insolvente commerciale) e i soggetti esclusi da tale ambito applicativo (insolvente civile ovvero soggetto sotto soglia), il Legislatore ha previsto il rimedio giudiziale del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, con correlata possibilità di ottenere l'esdebitazione (c.d. fresh start).

6.2. Gli istituti individuati dalla Legge n. 3/2012 (normativa poi organicamente integrata e superata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII, D.Lgs. 14/2019 più volte modificato, prima con il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, poi con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023 e da ultimo con il d.lgs. 136 del 2024) sono: l'accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione dei beni.

6.3. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 3 del 2012: « *il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale*



*competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».*

6.4. In particolare, l'art. 12 della L. n. 3 del 2012 (nella formulazione vigente *ratione temporis*) stabilisce «3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2»; «4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (...)». L'art. 14, comma 2, della legge n. 3 del 2012 dispone che: «2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso».



6.5. Invero, l'istituto dell'accordo di composizione della crisi, omologato con decreto del giudice delegato di cui agli artt. 7 e segg. della legge n. 3 del 2020, è sostanzialmente equiparabile all'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della Legge fallimentare, nel cui ambito è prevista la possibilità di sottoscrizione di atto di transazione fiscale ex art. 182-ter omologato dal giudice delegato. L'istituto della transazione fiscale rappresenta una particolare procedura «transattiva» tra fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario privilegiato e di quello chirografario.

6.6. Orbene, nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella è stata emessa e notificata in data (2018) successivamente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 159 del 2015 all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Al riguardo l'art. 25, comma 1-bis, lett. c) del DPR n. 602/73 (introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2015, in vigore dalla data del 22.10.2015) prevede che *«In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza: c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;(...) »*.

6.7. Questa Corte - in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione nei confronti del contribuente per il recupero di somme incluse nella equiparabile transazione fiscale ex art. 182-ter legge fallimentare sottoscritta dalle parti - ha osservato che :” la cartella oggetto di impugnazione in questa sede è stata emessa e notificata in data antecedente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 159 del 2015 all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, quando nessuna disposizione di legge



prevedeva una specifica disciplina in relazione al termine di decadenza operante per l'ipotesi di crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Deve, tuttavia, osservarsi che, secondo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, *la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono possibili solo laddove venga meno la transazione fiscale, in conseguenza dell'inadempimento del contribuente. La ragione è evidente. Fino a quando il contribuente provvede al pagamento delle somme alle scadenze pattuite e risulti pertanto adempiente alle obbligazioni derivanti dalla transazione, l'Amministrazione finanziaria non ha motivo di intimare il pagamento di somme il cui termine di pagamento indicato nel piano di rateazione non è ancora venuto a scadenza. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per il periodo anteriore alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 159 del 2015, poiché, anche prima di esse, pur in assenza di una espressa disposizione di legge disciplinante i rapporti tra i crediti oggetto di transazione e l'obbligo dell'Ufficio di procedere alla notifica della cartella entro i termini decadenziali di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, l'esistenza di una transazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuente debitore esclude un qualsiasi pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria. D'altro canto, laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale, l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i debiti tributari determina la reviviscenza della originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere (in senso conforme, Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17 16/E del 23 luglio 2018), come peraltro previsto dalle stesse parti al punto 11) della transazione.*" (Cass. sez. 5, n. 16755 del 2020).

6.8. Ne consegue l'enunciazione del seguente principio di diritto: « **L'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, per il recupero di somme incluse nella transazione fiscale di cui all'art. 7 e segg. della legge n. 3**



**del 2020 (poi integrata e superata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), è possibile, nell'ipotesi di mancato assolvimento integrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento della stessa -anche per il periodo anteriore all'introduzione del comma 1-bis, lett. c) dell'art. 25 del DPR n. 602/73- soltanto successivamente alla pubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione o dell'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, che comporta la riespansione del potere impositivo».**

6.9. Nel caso di specie, il giudice di appello non si è attenuto al suddetto principio nel ritenere legittima la cartella impugnata non avendo la contribuente *“fornito la prova circa l'integrale pagamento del debito secondo quanto stabilito dall'accordo [di composizione della crisi da sovraindebitamento]”* per cui *“la procedura non poteva dirsi estinta né tantomeno poteva procedersi all'annullamento del ruolo”* e *“soltanto l'integrale pagamento di quanto riconosciuto in sede di accordo avrebbe potuto comportare l'estinzione della pretesa tributaria”*; ciò in luogo di verificare, alla luce dei principi sopra richiamati, se, alla data della notifica della cartella, l'accordo omologato di composizione della crisi fosse stato risolto o annullato con decreto del giudice delegato.

7. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, rigettato il secondo e assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata - in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;

### **P.Q. M.**

**La Corte** accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio



di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,  
in diversa composizione;

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026

Il Presidente

Francesco Federici

